

	REPUBBLICA ITALIANA	SENT. 102/2025
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	composta dai magistrati:	
	Rita LORETOPresidente relatore	
	Ida CONTINOConsigliere	
	Nicola RUGGIEROConsigliere	
	Maria Cristina RAZZANOConsigliere	
	Ilaria Annamaria CHESTAConsigliere	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di appello iscritto a n. 61279 del registro segreteria,	
	proposto da:	
	AMADU SALVATORE , nato a Sassari il 24.11.1950 (c.f.	
	MDASVT50S24I452C), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio	
	Nicolini (c.f. NCLNTN66P27B354B; e dall'Avv. Massimo Delogu (c.f.	
	DLGMSM66D10B354R, con loro elettivamente domiciliato in Cagliari,	
	Via Cugia n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini (PEC:	
	avv.antonionicolini@pec.abcllex.it ;	
	massimodelogu@pec.studiolegaledelogu.it),	
	contro	
	PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la	
	Sardegna della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale	
	p.t.;	

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

appellati i

avverso

la sentenza n. 160/2023 resa dalla Sezione giurisdizionale per la

Sardegna, pubblicata il giorno 11.10.2023 e notificata il 2.11.2023;

Visto l'atto di appello;

Visti i documenti tutti di causa;

Nella pubblica udienza del 12 dicembre 2024, con l'assistenza del

segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, uditi: il relatore, Pres. Rita

Loreto, l'Avv. Antonio Nicolini per l'appellante e il Pubblico Ministero,

nella persona del Vice Procuratore generale Luigi D'Angelo.

FATTO

Con la sentenza appellata la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Sardegna, in parziale accoglimento della

domanda formulata dalla Procura regionale, ha condannato a titolo di

dolo l'odierno appellante - all'epoca dei fatti Consigliere della Regione

Autonoma Sardegna nell'ambito del Gruppo "Misto" - al risarcimento

del danno all'immagine in favore della predetta amministrazione

regionale, pari a €.10.000 oltre accessori, in relazione alla condanna

penale di anni due e mesi due di reclusione per il reato di peculato di

cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 594 del 20.02.2017, con

interdizione dai pubblici uffici per un periodo equivalente. Tale

condanna è stata ridotta dalla sentenza della Corte di appello di

Cagliari n. 281 del 26.03.2019. La Corte di cassazione, con decisione

n. 20348 del 9.03.2021, ha annullato tale pronuncia limitatamente ai fatti commessi entro il 16.09.2007 in quanto estinti per prescrizione e ha rinviato per la determinazione della pena sulla residua imputazione per peculato ad altra Sezione della medesima Corte di appello, rigettando per il resto. La sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, quanto alla statuizione di condanna per il delitto di peculato, alla data dell'udienza del 9 marzo 2021, ex art. 648 c.p.p..

Risulta dagli atti che il sig. AMADU, quale Consigliere della Regione autonoma Sardegna nell'ambito del Gruppo "Misto", ha percepito per finalità non istituzionali, appropriandosene, le somme erogate dal Consiglio regionale durante la XIII Legislatura in favore della formazione di appartenenza.

Nello specifico, l'odierno appellante si è appropriato, nel periodo dal 13.04.2007 al 29.11.2007, dell'importo complessivo di €. 18.500,00, mediante sette assegni circolari tratti a proprio favore sul c/c del Gruppo, di cui il medesimo non aveva fornito la prova in ordine alla riconducibilità e inerenza alle specifiche funzioni demandate al suddetto organo consiliare.

La Sezione territoriale, respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari, ha condannato l'odierno appellante anche richiamando l'operatività nella specie dell'art. 651 c.p.p. e rideterminando in riduzione, equitativamente, l'ammontare del danno oggetto di contestazione.

La sentenza di primo grado è stata gravata dall'odierno appellante in data 12.12.2023, deducendo i seguenti motivi così rubricati:

- nullità ex art. 51, comma 6, d.lgs n. 174/2016, per violazione delle

norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine e per assoluta genericità della citazione, avendo l'Ufficio requirente modificato la *causa petendi* della domanda risarcitoria rispetto all'invito a dedurre;

- prescrizione dell'azione erariale, avendo il primo giudice omesso di valutare che le condotte di peculato andavano disciplinate secondo l'orientamento formatosi antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
- errata applicazione dei criteri di quantificazione del danno all'immagine.

L'odierno appellante ha dunque concluso chiedendo, quanto al rito, che, accertata l'ammissibilità del gravame siccome rispettoso dell'art. 190, comma 2, del Codice di giustizia contabile, sia dichiarata la nullità - ex art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 - per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine; ancora in rito, in via subordinata, dichiarare la prescrizione dell'azione erariale esercitata nei confronti dell'appellante dalla Procura regionale in violazione dell'art. 1, 4 comma 2 bis, L. n. 20/1994 e s.m.i.; nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori conclusioni, accogliere l'appello in punto di erronea applicazione dei criteri di quantificazione del danno all'immagine e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n. 160/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna mandando assolto l'On.le Salvatore AMADU da ogni addebito, ovvero riducendo l'importo di cui alla sentenza di primo grado."

Con successiva memoria datata 6 novembre 2024 la difesa dell'appellante, nel ribadire le censure che hanno formato oggetto di appello, ha chiesto la sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 106 c.g.c., per un asserito errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nella sentenza n. 20348 del 9.03.2021 afferente al conteggio dei termini di prescrizione del reato di peculato contestato all'Amadu e che la difesa si è riproposta di sottoporre alla Corte di appello di Cagliari quale giudice del rinvio; di qui la necessità/opportunità di sospendere il presente processo poiché l'eventuale accoglimento della suddetta istanza potrebbe comportare la declaratoria integrale di prescrizione del reato nei confronti dell'Amadu.

Con atto in data 21 novembre 2024 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni, argomentando in ordine ai motivi di gravame e sostenendone l'infondatezza.

Il Procuratore generale ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.

Alla odierna pubblica udienza, il difensore dell'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno esposto le rispettive argomentazioni chiedendone l'accoglimento; l'Avv. Nicolini, in particolare, ha ribadito la richiesta di sospensione e in subordine ha chiesto un differimento del giudizio, a cui il P.M. si è opposto.

DIRITTO

1. Si premette, quanto alla istanza di sospensione motivata in relazione all'asserito errore di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte di

cassazione nel calcolare il periodo di intervenuta prescrizione del reato di peculato, in disparte la circostanza che tale istanza non è stata formulata nell'atto di appello, bensì in una successiva memoria in data 6 novembre 2024, il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza di queste sezioni di appello (Sez. II n. 20/2023), alla quale, per ragioni di sinteticità, fa rinvio, in ordine alle condizioni richieste dall'art. 106 c.g.c. per l'eventuale sospensione del processo, condizioni che nella specie non sussistono, stante la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di cassazione, SS.UU., sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016).

Tale indirizzo ermeneutico è stato recepito con giurisprudenza granitica anche dalle Sezioni riunite di questa Corte (tra le tante, cfr. ordinanze nn. 16/2021, 2/2020, 13/2019, 12/2019, 11/2018, 4/2018), le quali hanno anche avuto modo di chiarire come una interpretazione costituzionalmente orientata imponga di ritenere le ipotesi di sospensione del processo fattispecie eccezionali e di stretta interpretazione (SS.RR. n. 3/2021). Tanto, in piena coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 CEDU, dall'art. 111, comma 2, della Costituzione e ribadito anche dagli articoli 3 e 4, comma 2, del c.g.c..

Giova, altresì, rammentare che il Collegio di primo grado, nel respingere l'istanza di sospensione, ha già esaurientemente evidenziato (pag. 9 della sentenza): *“per un verso, che l'invocato errore nel conteggio dei termini in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione*

nel determinare la prescrizione dei fatti sino al 16.09.2007, spostando conseguentemente a ritroso di ben 49 giorni la data ultima della relativa declaratoria, costituisce una semplice affermazione di parte, allo stato non dimostrata ed apodittica, che identifica in conclusione una mera congettura; per altro verso, che la pacifica giurisprudenza penale ha costantemente propugnato il principio secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'affermazione di colpevolezza, non potendo il Giudice del rinvio pronunciarsi su altri aspetti, come l'estinzione sopravvenuta del reato per prescrizione”.

Per le su indicate ragioni non sussistono i presupposti per la sospensione del processo, né per un differimento del giudizio.

2. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nel capo in cui ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 51, comma 6, c.g.c. per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine. Ad avviso dell'appellante la Procura regionale, nell'atto di citazione, avrebbe modificato la contestazione e la stessa “causa petendi” della domanda, per cui la pretesa risarcitoria non sarebbe stata preceduta da invito a dedurre, atteso che l'invito notificato e datato 23 giugno 2022 riguarderebbe fatti attinenti all'arco temporale dal 20.12.2004 al 28.02.2007, durante il quale l'On. Amadu era componente del Gruppo UDC e, con riferimento a tale periodo, il giudice penale ebbe a contestargli l'indebita appropriazione di euro 21.300,00 per finalità non riconducibili alle esigenze funzionali dell'organo consiliare. In relazione

a tali fatti, rileva la difesa, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1518 del 16 settembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Amadu poiché il reato ascritto era estinto per intervenuta prescrizione.

Ebbene, sostiene l'appellante che il Procuratore regionale, in ragione di quanto premesso, rispetto all'invito a dedurre avrebbe modificato la *causa petendi* della citazione, che è invece riferita alle condotte di appropriazione poste in essere nel periodo compreso tra il 13 aprile 2007 e il 29 novembre 2007, periodo per il quale – come già innanzi anticipato – la Corte di cassazione, con sentenza n. 20348 del 9.03.2021, ha annullato la condanna precedentemente inflitta limitatamente alle condotte di peculato poste in essere fino al 16 settembre 2007 e ha rinviato ad altra Corte di appello per la rideterminazione della pena in relazione alle residue condotte di peculato non prescritte (e cioè quelle commesse dal 17 settembre 2007 al 29 novembre 2007).

2.1 La censura è destituita di fondamento.

Vale al riguardo ricordare quanto evidenziato dal primo giudice, e cioè che nell'atto di citazione il Procuratore ha chiaramente richiamato, alla base della contestazione erariale, le condotte di peculato realizzate dall'Amadu durante la XIII legislatura, nel periodo in cui era componente del gruppo "Misto", così come ha indicato correttamente, al pari di quanto già avvenuto con l'invito a dedurre, le sentenze penali (Tribunale penale Cagliari 20 febbraio 2017, n. 594; Corte d'appello Cagliari n. 281 del 26 marzo 2019, Corte di cassazione n. 20348 del 9

marzo 2021) che hanno delineato l'iter giudiziario della vicenda, per cui la modifica, avvenuta in citazione, di un minor importo del danno all'immagine rispetto a quello contestato con l'invito a dedurre datato 23.06.2022 (€ 18.500,00 invece di € 21.300,00), configura una consentita *emendatio libelli*, poiché – contrariamente a quanto affermato dall'appellante - del tutto inalterata è rimasta la *causa petendi*, avendo indicato il requirente sia la qualità rivestita dal convenuto al momento dell'appropriazione (componente del "Gruppo Misto" nella XIII Legislatura) sia le modalità di appropriazione indebita, mediante l'incasso di sette assegni circolari tratti sul c/c intestato al Gruppo, sia la sussistenza, nello specifico caso, di una sentenza irrevocabile di condanna del giudice penale per reati propri. Con riferimento a tale ultimo aspetto il primo giudice ha condivisibilmente puntualizzato che l'eccezione concernente la declaratoria di prescrizione dei fatti illeciti commessi sino al 16.09.2007, pronunciata dalla Suprema Corte, non incide minimamente sull'"an" del danno all'immagine, posto che comunque è intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile per il reato di peculato a fronte delle appropriazioni non colpite dalla prescrizione.

Aggiungasi altresì che il Collegio condivide quanto precisato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, con cui ha posto in evidenza che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1518/2020 del 16.09.2020, con la quale, nell'ambito di altro procedimento penale, è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'AMADU stante la prescrizione dei reati ascrittigli (per le condotte di peculato

realizzate dal 22.12.2004 al 28.02.2007) - sentenza che l'appellante espressamente richiama nell'atto di impugnazione a pagina nove - appare irrilevante rispetto alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Cagliari, n. 594 del 20.02.2017 posta a fondamento della condanna risarcitoria per danno all'immagine, rilevando come la condanna per il reato di peculato sia stata ridotta in secondo grado con sentenza della Corte di Appello di Cagliari, n. 281 del 26.03.2019 ma confermata con sentenza della S.C. n. 20348/2021, con cui la Corte di cassazione, sebbene abbia dichiarato l'estinzione per prescrizione di tutte le condotte dell'Amadu antecedenti al 16 settembre 2007, ha tuttavia soggiunto che nei suoi riguardi *“risulta nondimeno irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità per le contestazioni a oggi non estinte per prescrizione”*.

Resta pertanto confermata l'infondatezza della censura.

3. Privo di pregio è, altresì, il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

L'appellante contesta il capo della sentenza gravata in cui si è sostenuto che la Procura regionale non avrebbe rivendicato l'azione risarcitoria alla luce dell'orientamento pretorio affermatosi in giurisprudenza a partire dal 1997, bensì avrebbe evocato in modo del tutto lineare ed esatto la disciplina introdotta dal legislatore nel 2009, basata sulla condizione di procedibilità costituita dalla condanna irrevocabile nel processo penale per un reato tipico contro la P.A., stabilendo che la prescrizione decorre soltanto dalla pubblicazione della suddetta pronuncia. La difesa di parte appellante contesta tale

assunto richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 2013, medio tempore intervenuta, che ad avviso del difensore rileverebbe in tale controversia per la parte in cui la Consulta rammenta che *“la giurisprudenza contabile aveva inizialmente elaborato un modello di danno all’immagine della PA come danno tutelabile con il rimedio risarcitorio, proponibile senza alcun limite particolare, né in riferimento al fatto generatore di responsabilità né, tantomeno, con riguardo alla necessità di un preventivo accertamento del fatto in sede penale”*. Partendo da tale affermazione la difesa sostiene che la vicenda per cui è causa, relativa alle condotte di peculato tenute dall’Amadu dal 13 aprile 2007 al 29 novembre 2007, dovrebbe essere disciplinata dall’orientamento formatosi antecedentemente alla novella di cui al D.L. n. 78 entrato in vigore il 1° luglio 2009 e convertito nella L. n. 102 del 2009 (c.d. “lodo Bernardo”), orientamento che non prevedeva la condizione di procedibilità della sentenza penale irrevocabile di condanna per un reato contro la P.A., con conseguente consumazione del termine per l’esercizio dell’azione in capo alla Procura regionale.

3.1 La doglianza non merita accoglimento.

La novella di cui al D.L. n. 78/2009, art. 17, comma 30-ter, letta in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 97/2001, ivi richiamato (poi abrogato, a decorrere dal 7.10.2016, dall’art. 4, comma 1, lett. g), delle “norme transitorie e abrogazioni” al Codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016), ha richiesto, ai fini della perseguibilità in giudizio delle condotte causative di danno

all'immagine della P.A., la condanna definitiva per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., ovvero uno di quelli contenuti nel Capo I, Titolo II, del Libro secondo del codice penale (SS.RR. n. 8/2015).

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare (Sez. II app. n. 120/2023), con esplicito riferimento all'ambito di applicazione dell'art.

17, comma 30-ter, del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, che la norma è applicabile anche alle condotte causative dell'evento dannoso (lesione

dell'immagine) antecedenti alla sua entrata in vigore, e ciò in base

all'assunto per cui *"In forza della peculiare tecnica legislativa, il combinato disposto della prima e dell'ultima parte della disposizione in*

esame ha consentito di attribuire alla disposizione una portata sia

"processuale" nella parte in cui disciplina la validità degli atti istruttori e processuali già compiuti all'entrata in vigore della norma – sia

"sostanziale" in quanto introduce una causa di sospensione del termine di prescrizione e limita il diritto al risarcimento del danno ai soli casi

contemplati dall'art. 7 l. n. 97 del 2001. (...) Lo stesso organo di nomofilachia di questa Corte aveva chiarito (12/2011/QM) che la

norma è <<suscettibile, senza distinzione alcuna, di applicazione immediata e retroattiva in relazione a situazioni istruttorie e processuali

maturate nel vigore della normativa preesistente>>, sottolineando l'immediata applicabilità della nuova disciplina a tutti i giudizi in corso

al momento della sua entrata in vigore: il quarto periodo del comma 30-ter, infatti, esclude l'applicabilità delle nuove previsioni nella sola

ipotesi in cui, nel processo contabile, sia stata già emessa una sentenza, sia pure non definitiva": circostanza, quest'ultima, che non

trova verifica nel caso di specie. La sentenza in commento, a cui si intende dare continuità, ha, altresì, statuito in ordine ai casi – menzionati esplicitamente dall'appellante – in cui non erano pendenti, all'entrata in vigore della norma, situazioni "istruttorie e processuali", mettendo in evidenza che *"Sul piano sostanziale, tuttavia, per i crediti erariali derivanti dalla lesione non patrimoniale in esame, lo stesso legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia delle promuovendo azioni, mediante un'apposita causa di sospensione del termine di prescrizione. La sospensione del termine ha assolto alla funzione di bilanciamento degli interessi in gioco (quello del dipendente pubblico a veder caducati i giudizi pendenti e quello delle amministrazioni danneggiate - per esse il p.m. contabile - a non veder estinta la pretesa risarcitoria per l'inutile decorso del termine prescrizione in attesa della definizione del giudizio penale) ed è espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale che, coniugata alla sua pienezza, trova nell'art. 24 Cost. e negli artt. 6 e 13 della CEDU il suo fondamento"* (Sez. II app. 120/23).

Vale al riguardo ricordare che anche le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 12/2011/QM, hanno evidenziato che la retroattività della novella del 2009 si giustifica in assenza di "diritti quesiti o situazioni d'immodificabilità di precedenti assetti consolidati", situazione a rigore rinvenibile sia nell'ipotesi di attività istruttoria o processuale precedentemente espletata, sia di attività, istruttoria o processuale, non ancora iniziata, sia pure a fronte di fatti commessi prima della novella legislativa.

D'altra parte, come opportunamente evidenziato dalla Sezione territoriale, nella fattispecie all'esame la grave e significativa compromissione dell'immagine della Regione Sardegna, che ha perfezionato la fattispecie dannosa qui in rilievo, risulta intervenuta con la pubblicazione degli articoli di stampa, che hanno dato ampio risalto alla vicenda, articoli versati in atti e ben successivi all'entrata in vigore della nuova normativa.

Alla stregua delle considerazioni appena esposte, tenuto conto della data di irrevocabilità della sentenza di condanna (la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20348/2021 ha ribadito che, nei confronti, tra gli altri, dell'Amadu *"risulta nondimeno irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità per le contestazioni ad oggi non estinte per prescrizione"*), deve escludersi l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

4. Con il terzo motivo di appello la difesa lamenta un'erronea applicazione dei criteri di quantificazione del danno all'immagine. Nella specie, risultando inapplicabile il criterio fissato dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012 (c.d. *duplum*), il primo giudice ha fatto ricorso ai criteri di determinazione equitativa del pregiudizio erariale non patrimoniale che, peraltro, hanno comportato anche una riduzione dell'addebito rispetto alla contestazione di cui al libello introduttivo.

L'appellante censura tale quantificazione e sostiene che il Collegio di prime cure – che pure ha operato una riduzione del danno - avrebbe dovuto dare maggiore risalto alla circostanza del cospicuo numero di consiglieri regionali coinvolti, dei numerosi processi e del lungo tempo

	15	
	trascorso, che avrebbe “diluìto” l’ipotizzato <i>clamor fori</i> .	SENT. 102/2025
	Il motivo merita accoglimento, e dunque il Collegio reputa di	
	ulteriormente valorizzare i criteri presi in esame dal primo giudice ai fini	
	della valutazione equitativa del danno, i quali hanno riguardato	
	l’impatto mediatico negativo suscitato dalle condotte di peculato	
	dell’Amadu, che è stato di minor rilievo rispetto agli altri consiglieri	
	regionali, il limitato lasso temporale in cui si sono realizzate le condotte	
	illecite dell’appellante e i numerosi anni trascorsi dalla data in cui gli	
	illeciti sono stati perpetrati, e pertanto ridetermina la condanna per	
	danno all’immagine dell’Amadu nell’importo complessivo di euro	
	6.000,00 (seimila/00), comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre	
	interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza	
	di primo grado, fino integrale soddisfo. Entro tali limiti l’appello del sig.	
	Amadu merita parziale accoglimento.	
	5. Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico	
	dell’appellante, ai sensi dell’art.31, comma 1, c.g.c., per il principio	
	della soccombenza, essendone stata confermata la responsabilità	
	amministrativa per danno all’immagine (cfr. Sez. II app., n. 185/2024,	
	n. 352/2023, n. 3/2023 e n. 509/2022), nell’importo liquidato in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,	
	definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza	
	impugnata, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, condanna il	
	sig. AMADU Salvatore al pagamento, in favore della Regione	

SENT. 102/2025

autonoma della Sardegna, dell'importo di euro 6.000,00 (seimila/00), a titolo di danno all'immagine, incluso rivalutazione monetaria, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, fino a integrale soddisfo.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 96,00 (NOVANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il Presidente estensore

Rita Loreto

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 5 MAG. 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco